REPUBBLICA ITALIANA

N.1434 Reg.Ord.
N.1406 Reg.Ric.
Anno 2007

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sezione Prima, adunato in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori Magistrati:

- GIORGIO GIALLOMBARDO - Presidente
- ROBERTO VALENTI - Referendario
- ACHILLE SINATRA - Referendario, est.

ha pronunciato la seguente .

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - in via giurisdizionale - con ricorso n. 1406/2007 sezione I, proposto da: Legambiente – Comitato regionale Siciliano con sede in Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Associazione Italiana per il World Wide Fund For nature (WWF) con sede in Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Giudice, presso il cui studio in Palermo, via Massimo D'Azeglio n.27/c , è elettivamente domiciliato,

CONTRO

- l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;

PER L'ANNULLAMENTO

- del Decreto del 3 aprile 2007 dell'Assessorato intimato riguardante

"Disposizioni sulle aree naturali protette" pubblicato in GURS n.20 del 27 aprile 2007.

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;

VISTA la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Assessorato intimato;

UDITO il relatore Referendario Dott. Achille Sinatra;
e udito altresì l'Avv. N. Giudice per la parte ricorrente e l'Avv. dello Stato M. Mango;

VISTA la documentazione tutta in atti;

VISTO l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

RITENUTO, infatti –seppure alla luce della sommaria delibazione propria della fase cautelare-, che il decreto oggetto del presente giudizio, nelle parti impugnate:

- pare sottrarre al sistema sanzionatorio penale di cui all'art. 30, lettera D, L. 157\92, nonché penale, civile ed amministrativo di cui all'art. 30 L. 394\91 condotte che, se commesse fuori dal territorio siciliano, rientrerebbero a pieno titolo nelle fattispecie di reato e di illecito civile ed amministrativo ivi previste, in relazione all'integrazione delle norme in questione mediante provvedimenti del Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette adottati ai sensi dell'art. 3 L. 394\91;
- pare invadere le competenze statali costituzionalmente poste in ordine alla materia della tutela dell'ecosistema, di cui all'art. 117, II comma, lettera S Cost.;

RITENUTO che pertanto, sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile, e che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti appaiono, allo stato, supportati da sufficiente *fumus boni iuris*, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, per cui va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Palermo, 17 LUG. 2007

.....Presidente

.....Estensore

..... Segretario

Depositata in Segreteria il 17 LUG. 2007

Il Segretario